L'alleggerimento della burocrazia nel maxiemendamento impatta anche sulle sanzioni

Liberalizzazioni e pochi controlli

Per avviare le imprese, attività artigianali e professionali

Pagina a cura
DI LUIGI OLIVERI

Liberalizzazione totale dell'avvio delle attività economiche, con pochi controlli e sanzioni. Il maxiemendamento alla legge di stabilità sburocratizza totalmente l'iniziativa per avviare imprese, attività artigianali e professionali, riducendo al minimo i controlli.

Liberalizzazione totale. Niente documenti, istanze, autorizzazioni o altro per la prosecuzione e l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale. Il maxiemendamento stabilisce che l'iniziativa è totalmente libera e non sarà nemmeno necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

Infatti, se l'iniziativa economica è qualificata come libera, non occorre nemmeno la formazione di un titolo giuridico tacito o esplicito che sia per il suo esercizio. È un diritto di chiunque esercitare le attività imprenditoriali, sicché le amministrazioni debbono solo accertare che esse siano avviate nel rispetto delle norme, mediante verifiche successivi.

Per partire col concreto esercizio dell'attività imprenditoriale, artigianale o professionale, basterà inviare al comune del domicilio un avviso che indichi l'oggetto dell'attività, il luogo i luoghi in cui la stessa verrà svolta, nonché la data in cui lo svolgimento dell'attività avrà inizio.

Per facilitare la corretta attivazione delle attività imprenditoriali, ciascuna amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'elenco dei requisiti e delle specifiche necessari, anche predisponendo formulari o schede di ausilio per facilitare gli interessati.

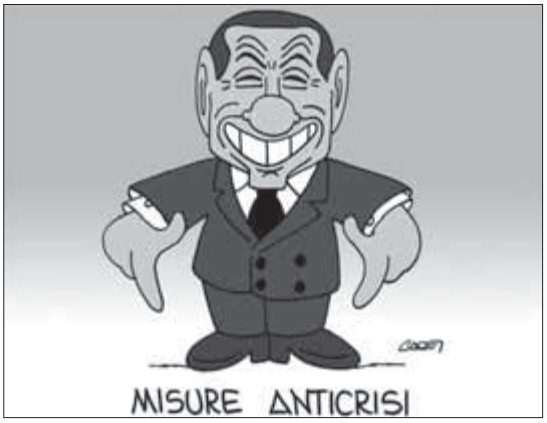

Vignetta di Claudio Cadei

Controlli. Il maxiemendamento riduce all'osso i controlli sulle attività imprenditoriali. Le amministrazioni competenti, una volta avviate le imprese, effettueranno verifiche di due tipologie. D'ufficio: in questo caso, non vi sono termini per effettuare i controlli; oppure su richiesta dello stesso imprenditore o di un consumatore o di un controinteressato, e in questo caso occorrerà procedere entro novanta giorni

Le verifiche riguarderanno solo i requisiti oggetto della pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali e il rispetto della procedura di avviso al comune.

Il maxiemendamento auspica che le verifiche vengano effettuate prevalentemente consultando banche dati, elenchi, registri, documenti, certificazioni in possesso della stessa amministrazione competente o di altre amministrazioni. Laddove risulti necessario un sopralluogo, sarà necessario preavvisare l'interessato. Se debbono provvedere due o più amministrazioni, il sopralluogo sarà necessariamente congiunto.

Le verifiche dei requisiti richiesti dalla legge potranno avvenire solo una volta nel corso della attività economica, a meno che non si verta in tema di requisiti e specifiche tecniche che, per loro natura, necessitino di aggiornamenti o revisioni periodici.

Insomma, gli imprenditori potranno contare su un deciso allentamento dei controlli, nel corso della loro attività. In ogni caso, sono reiterabili in ogni momento e senza preavviso, le verifiche disposte dalla legge finalizzate alla prevenzione di reati, contravvenzioni amministrative o alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali, nonché alla tutela della salute degli utenti e della sanità pubblica.

Contestazioni sulle verifiche. L'imprenditore potrà non condividere eventuali rilievi scaturenti dalle verifiche. In questo caso, presenterà le sue controdeduzioni e controproposte da esaminare entro 30 giorni dalla loro presentazione; laddove risulti necessario, si convocheranno conferenze di servizi sempre in contraddittorio con l'interessato.

Il contraddittorio si concluderà con un «verbale di conciliazione», che darà conto degli esiti. Con la fase di contraddittorio, le amministrazioni potranno concordare con l'interessato gli esiti delle verifiche, oppure constatare il mancato raggiungimento anche parziale di un accordo. In sostanza, il maxiemendamento propone una forte negoziabilità delle decisioni delle amministrazioni, con un passo in avanti verso una disciplina di carattere privatistico e non pubblicistica.

Il mancato accoglimento, anche parziale, delle deduzioni dell'imprenditore sarà espresso, però, con una «determinazione amministrativa» contro la quale sarà esperibile ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, con la possibilità, dunque, di conoscere anche diritti soggettivi.

Se a esito delle deduzioni si raggiunga un accordo, anche parziale, l'amministrazione inviterà l'imprenditore a regolarizzare la sua posizione entro non meno di 30 giorni. L'interessato autocertificherà l'avvenuto adempimento alle prescrizioni. Decorso infruttuosamente il termine, sarà adottato un provvedimento di interdizione definitiva dalla attività economica intrapresa anche in pendenza del procedimento giurisdizionale.

Sanzioni. Chi inizi un'attività in assenza della comunicazione preventiva al comune sarà soggetto alla sanzione amministrativa della chiusura immediata dell'attività e della sospensione per sei mesi dall'esercizio dell'attività illecitamente iniziata e di ogni altra professione o arte, nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove le verifiche conducano a esiti negativi e comunque quando si rilevino pregiudizi per l'igiene e la salute pubbliche, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela dei beni culturali, paesaggistici o ambientali, la pubblica sicurezza, la difesa o la sicurezza nazionali, è disposta la sospensione dell'attività per il tempo occorrente al pieno ripristino della legalità e, in ogni caso, per non oltre tre mesi, a meno che non sia possibile l'eliminazione immediata delle violazioni. Per violazioni di diversa natura l'attività potrà essere sospesa solo ove dalla sua prosecuzione derivi un comprovato danno grave e irreparabile alla libertà dei mercati e delle attività economiche, agli interessi dei consumatori o utenti o ai controinteressati. L'impresa potrà scongiurare la sospensione fornendo una garanzia finanziaria.

© Riproduzione riservata

MODIFICHE PER LE REGOLAMENTAZIONI INTRODOTTE NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI

Co.co.co. in libertà nell'università e nella ricerca

Un passo indietro nella disciplina delle collaborazioni. Con deroga alle restrizioni

Co.co.co. liberalizzate nelle università e negli enti di ricerca. Il maxiemendamento alla legge di stabilità, approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei ministri, compie un deciso passo indietro nella disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo una deroga alle disposizioni restrittive introdotte negli ultimi anni.

Così, mentre ancora non sono chiare le misure di modifica del mercato del lavoro e mentre in molti chiedono che la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro si accompagni a una decisa revisione della disciplina delle co.co.co., fonte tra le principali della creazione di «precariato», una fetta importante dell'amministrazione pubblica potrà attivare le co.co.co. senza più sottostare alle condizioni, presupposti, controlli e responsabilità previste dalla normativa vigente.

La bozza del documento prevede che le università e gli enti pubblici nazionali di ricerca possono stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, dunque, contratti di lavoro autonomo. La norma prevede che il ricorso a tali forme di collaborazioni esterne avverrà in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, commi 6 e seguenti, del dlgs 165/2001, che, come noto, impone procedure di evidenza pubblica per individuare i collaboratori e, soprattutto, consente di attivare le co.co.co. solo per incarichi di elevata specializzazione e a condizione che non mascherino attività di lavoro subordinato.

Lo schema di maxiemendamento, invece, spiega che le collaborazioni potranno considerarsi compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello stato ed enti pubblici e privati, cioè potranno essere utilizzate per fare fronte a esigenze ordinarie degli enti accademici.

Università ed enti di ricerca, sicuramente fruitori su vastissima scala dei contratti di collaborazione autonoma, hanno dunque vinto la battaglia avviata da anni per ottenere l'allentamento ai vincoli ad acquisire le co.co.co. Tanto che lo schema di decreto, a ulteriore rafforzamento della liberalizzazione prevista, esclude le co.co.co. dalle disposizioni normative che impongono contenimenti della spesa di personale. Non solo, dunque, si elimineranno i vincoli e le condizioni generalmente valevoli per tutte le altre amministrazioni pubbliche, ma addirittura l'impiego delle collaborazioni verrà indirettamente incentivato dall'esclusione delle spese dai tetti per la spesa di personale.

Un ulteriore incentivo a utilizzare a piene mani le collaborazioni esterne nelle università e negli enti di ricerca è data dall'ultima disposizione prevista dalla norma, ai sensi della quale «ai contratti stipulati in base alla presente legge non si applica l'articolo 3, comma 1, lettere f-bis) e f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20», sicché non sarà necessario il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti di conferimento delle consulenze o delle co.co.co. degli atenei e degli enti di ricerca.

© Riproduzione riservata

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'dialogic' - http://www.italiaoggi.it

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'dialogic' - http://www.italiaoggi.it